



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/03/2019

N. 7 del Reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **09.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	SI	12- MARILENA SARCHIONE	NO
2- ANTONIO M. BOSCHETTI	SI	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	SI	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	SI
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- TONY FAGA	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	SI		
8- TIZIANA MAGNACCA - Sindaco	NO		
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	SI		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti 15

Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. **ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

Si dà atto che sono presenti in aula n. 15 consiglieri – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione

Sono altresì presenti tutti i componenti la Giunta Municipale ad eccezione degli Assessori Faienza e Lippis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la delibera di Consiglio Com.le n. 11 del 6 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) costituito da 4 Capitoli:

Capitolo A –Disposizioni generali IUC

Capitolo B – IMU

Capitolo C – TASI

Capitolo D - TARI

modificato con delibere di C.C.le n.33 del 26/09/2014 e n.16 del 23/05/2015;

Visti i sotto elencati articoli 8 e 18 del capitolo D del vigente regolamento IUC che così recitano:

Art. 8.D. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

3. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, la esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 18.D – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi terziari) effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:

$$\text{calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. rifiuti recuperati}}{\text{Kd. assegnato x superficie tassabile}} \times 100$$

Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali scarti di falegnameria, i metalli ferrosi e non ferrosi anche costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale venduti a terzi.

Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune,

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

4. La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Ritenuto opportuno al fine di fornire interpretazione più chiara ed esplicita e vista anche la recente giurisprudenza in materia, riformulare gli articoli 8D e 18D del Capitolo D del Regolamento IUC come di seguito indicato e dando atto che le modifiche apportate avranno efficacia a decorrere dal 1/1/2019:

Art. 8.D. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.

Ai sensi dell'art.1 comma 649, terzo periodo, della legge 147/2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area e della parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

2. Nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

3. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione entro il 31 gennaio comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc) . In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o delle zone ibride previste dal comma 2, l'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 18.D – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi terziari) effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

$$\text{calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. rifiuti recuperati}}{\text{Kd. assegnato x superficie tassabile}} \times 100$$

Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali scarti di falegnameria, i metalli ferrosi e non ferrosi anche costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale venduti a terzi.

Per "riciclaggio" si intende ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.u), del dlgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Visto l'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data 18/03/2019. ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Tributi, parere inserito nell'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, 1° comma, del d.lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, parere inserito nell'originale del presente atto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art.97, 2° comma, del T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

Visti:

- il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n.292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
- il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n.28 del 02/02/2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

Sentita la Commissione Consiliare Bilancio in data 19/03/2019;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITA la relazione del Presidente della Commissione Bilancio cons. Di Filippantonio, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

UDITI gli interventi dei cons. Travaglini Fabio, Boschetti e quelli dell'ass. Marcello, a conclusione della discussione generale, e del Presidente del Consiglio, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

POSTO ai voti da parte della Presidenza l'argomento di che trattasi;

CON voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 : Magnacca e Sarchione:

DELIBERA

- 1) di modificare, per i motivi espressi in narrativa, gli art. 8D -18D del Capitolo D --TARI - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale come di seguito indicato : "

Art. 8.D. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi , oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.

Ai sensi dell'art.1 comma 649, terzo periodo, della legge 147/2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area e della parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

6. Nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

7. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione entro il 31 gennaio comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc) . In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o delle zone ibride previste dal comma 2, l' esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.
8. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 18.D – Riduzione per le utenze non domestiche

3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi terziari) effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:

$$\text{calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. rifiuti recuperati}}{\text{Kd. assegnato} \times \text{superficie tassabile}} \times 100$$

Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali scarti di falegnameria, i metalli ferrosi e non ferrosi anche costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale venduti a terzi.

Per " riciclaggio " si intende ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.u), del dlgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- VARIAZIONI.

non pericolosi assimilati agli urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

4. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

- 2) di dare atto che le variazioni apportate al Regolamento IUC vigente, agli art.8D-18D e 19 D. del Capitolo D- TARI come sopra indicato entrano in vigore il 1° gennaio 2019;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il regolamento con le modifiche apportate:
 - a. sul sito internet del Comune San Salvo
 - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta

4. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – VARIAZIONI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Passiamo all'argomento successivo, regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC variazione. La parola anche qui alla presidente della commissione bilancio Di Filippantonio.

CONSIGLIERE, CARMEN DI FILIPPANTONIO:

Premesso che con la delibera del consiglio comunale numero 11 del 6 maggio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, costituita da quattro capitoli:

Capitolo A, disposizioni generali IUC; Capitolo B, IMU; Capitolo C, TASI; Capitolo D, TARI. Modificato con delibere del consiglio comunale numero 33 del 26 settembre 2014, numero 16 del 23 maggio 2015. Al fine di fornire interpretazione più chiara ed esplicita, vista anche la recente giurisprudenza in materia, riformulare gli articoli 8 D e 18 D del capitolo D, quindi riguardante la TARI del regolamento IUC nel modo seguente:

Articolo 8 D, produzione di rifiuti speciali e non assimilati. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi. Oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che egli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale, bensì connaturata al processo produttivo.

Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali, quando la stessa avviene in misura maggiore, espressa in peso volume rispetto alla produzione di assimilati esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo della legge 147 del 2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Non si tiene altresì conto della parte di area e della parte di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva



occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientrati nella categoria dei rifiuti non assimilabili la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzioni con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, il numero 152. Nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile, o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa, ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani o assimilati di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio. L'individuazione di quest'ultima è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali distinte per tipologia di attività economica. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione TARI e da fornire idonea documentazione entro il 31 gennaio comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. A titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione o con autocertificazione in mancanza di questi riferimenti in modalità normative. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o delle zone ibride previste dal comma 2, l'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le



relative indicazioni nella dichiarazione, a decorrere dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 18 D, riduzioni per le utenze non domestiche, le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a riciclo rifiuti speciali, assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo della quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali, assimilati agli urbani, effettivamente avviato a recupero nel corso dell'anno solare. I quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione approvato dall'ente per la specifica categoria. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali scarti di falegnameria, i metalli ferrosi e non ferrosi anche costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale vendute a terzi. Per riciclaggio si intende ai sensi dell'articolo 183 comma, comma 1 e lettera U, del decreto legislativo 3, aprile 2006, numero 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento, al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed in via sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, la quantità complessiva dei rifiuti assimilati speciali, non pericolosi assimilati agli urbani e prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto relative ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani, avviati al recupero in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune comunque richiedere ai predetti soggetti copia del



modello unico di denuncia MUD , per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzioni indebitamente applicata.

Le domande presentate oltre il termine di cui sopra, non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Allora in merito a questo provvedimento la commissione si è riunita il 19 marzo e quindi ha discusso anche in quella sede appunto del provvedimento e credo che abbia anche apportato delle modifiche rispetto al provvedimento iniziale, quindi mi pare che anche la discussione in commissione è stata proficua. Passiamo quindi alla discussione generale, chi prende la parola? Nessuno. Consigliere Boschetti.

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Questa è una delibera particolare sia per gli effetti che determina sulla popolazione produttiva del nostro Comune, quindi sulle partite IVA, come richiamava in maniera corretta il consigliere Travaglini e quindi sul tessuto economico sociale della nostra realtà che si compone di molte delle attività che vengono individuate all'interno dell'atto deliberativo che oggi il consiglio comunale si appresta a votare. È una delibera particolare quindi con effetti particolari e con conseguenze che in qualche modo ci devono veramente riguardare, così come accade per ogni atto amministrativo, ma questo nello specifico è un atto che veramente incide in maniera penetrante sulla economia della nostra città è soprattutto sull'economia di San Salvo. È evidente, io approfitto di fare una piccola parentesi per poi tornare a parlare dell'atto deliberativo, si pone sempre il problema, conoscendo anche il presente Spadano, il richiamo che fa la commissione è coerente con il monito che l'assessore Marcello fa 10 minuti prima, è vero bisogna partecipare. C'è un testo musicale al quale io sono molto legato, di Giorgio Gaber dice "la libertà è partecipazione" ed è uno dei testi più belli in assoluto che io ho



mai letto nella mia vita. Effettivamente partecipare è fondamentale, è essenziale così come voi l'avete richiamato nel consiglio comunale nel quale noi non abbiamo partecipato, sia partendo dal presidente Spadano, passando per il consigliere De Nicolis e anche per il sindaco, poi bisogna vedere le modalità di partecipazione. Cioè partecipare per poter essere una mera presenza è un conto, partecipare per poter essere incisivi è un altro. C'è uno scrittore a me molto caro che presumo sia Hannah Arendt che dice che "disubbidire civilmente è una delle più alte forme di dissenso" quindi all'interno di un contesto è fondamentale farlo, noi abbiamo ritenuto di partecipare attraverso le modalità che abbiamo scelto, farlo all'interno di una collettività, rappresentando anche le nostre istanze all'interno di un consiglio comunale quando questo ci viene offerto nella maniera che noi riteniamo essere più utile possibile attraverso l'esplicazione del nostro mandato. Partecipare alle commissioni sì, è utile farlo, è utilissimo farlo, la commissione è un luogo laddove si possono elaborare provvedimenti amministrativi che meglio rispondono alle esigenze della collettività.

Se questo è lo spirito allora si partecipa, ma se lo spirito è così come ci diceva il consigliere Angelucci un anno fa che quello di venire in commissione, poi la commissione, le osservazioni che vengono fatte non le raccoglie e si torna in consiglio comunale a discutere sulle stesse osservazioni che in commissione non sono state raccolte, allora quella forma di partecipazione non è una partecipazione che dà dignità al consigliere comunale, anche di minoranze e soprattutto di minoranza. Questo un po' il nostro spirito. Se la commissione ha invece la funzione che all'assessore Marcello ci raccoglie e in maniera elegante il presente Spadano conferma, allora la presenza in commissione sarà anche da parte nostre in maniera costruttiva e in maniera virtuosa.

È evidente che non si possono raccogliere, mi verrà detto: "ma sei sempre minoranza, piccola, sparuta, inesistente, quasi in via di estinzione" come ci ricordate spesso "e quindi non pensare di venire in commissione tu i tuoi amici a dettare le condizioni", sì lo so che l'osservazione che viene eccepita è questa e ne siamo fortemente consapevoli di essere una minoranza in via di estinzione e voi una maggioranza quasi totalitaria in questa città, però almeno la dignità, caro vicepresidente del consiglio che sorride, la dignità di rispettarci in sede di commissione, in questo senso qui.

Prego, sì mi baso su quel... perché ho fiducia di Angelucci, estrema. Mi baso su quello che



dice il consigliere Angelucci, ho fiducia estrema. Dimostriamo, verrò in commissione. Non mi pare che l'atteggiamento sia costruttivo... verrò e cercherò di ricordare ciò che lei, consigliere Faga, mi sta in qualche modo... perfetto... di minoranza con il quale mi ci trovo più in sintonia, mi ci trovo un pochettino più in sintonia. Mi baso proprio su quello che dice il consigliere Angelucci, mi baso proprio... Non sono San Tommaso, mi fido molto delle persone.

Allora detto questo e quindi cercherò di partecipare in commissione e verificare ciò che mi dice il consigliere Faga, al netto di questo, ripeto, questa delibera è una delibera particolare, perché incide in maniera particolare sul tessuto sociale cittadino e c'è un filo rosso che in qualche modo mi ci pone un dubbio ed è il criterio con il quale sono state fatte queste scelte. Ci sono delle percentuali di abbattimento importante che vengono allocate per determinate attività, sperando che siano state dettate da un criterio oggettivo cioè da una indicazione, da uno studio propedeutico, cioè falegnameria tipografie, stamperie e incisioni, percentuale di abbattimento il 30%. Il 10% lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti eccetera. Perché questo? Perché c'è evidentemente da parte degli uffici uno studio propedeutico che evidenzia quest'aspetto, quindi se questo è, è una scelta fatta in maniera più o meno oggettiva perché è impossibile farla in maniera giusta, ma più o meno oggettiva. Ma la perplessità nasce su qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco 20% cioè ci possono essere all'interno di questa voce attività che hanno una produzione maggiore e quindi l'abbattimento del 20 è un abbattimento un po' limitato, sarebbe stato più opportuno avere su questa voce o un abbattimento minimo cioè all'interno di queste attività ci sono attività che sono talmente irrisorie e insignificanti che ci rechiamo al minimo oppure tutelarle fino al massimo, mettendole all'interno della percentuale massima, lasciarla a metà, significa che anche qui bene o male, sapete di quali attività si tratta e quindi vi legate ad una percentuale di mediazione tra il 30% e il 15%. Comunque è una delibera che è giusta, è una delibera che va nella giusta direzione perché comunque consente un abbattimento dell'imposizione sulle piccole e medie imprese che a San Salvo hanno un retroterra non indifferente per la nostra economia. È evidente, c'è un altro aspetto che spiegava benissimo il presidente, che è il richiamo al regime forfettario, è una valvola di sfogo che avete in qualche modo individuato nel disciplinare



la norma, ma potrebbe essere un elemento scaturente per contenziosi nel momento in cui questa riduzione non potrebbe essere considerata sufficientemente da parte del destinatario del dell'atto amministrativo però mi rendo conto che effettivamente oggi potrebbe essere l'unica soluzione. Per questi motivi noi come gruppo consiliare accettiamo l'atto deliberativo, ripetono, un atto deliberativo, complicato, complesso e di conseguenza sotto questa angolazione noi riteniamo di sostenere l'attività della maggioranza e votare favorevolmente quest'atto deliberativo perché lo riteniamo posto nella giusta direzione. Molto probabilmente dovrebbe essere modificato nel tempo e speriamo anche migliorandolo con le osservazioni che sono state fatte. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ha chiesto la parola il consigliere Fabio Travaglini, prego.

CONSIGLIERE, FABIO TRAVAGLINI:

Grazie presidente. Sul tema delle commissioni, di questa commissione in particolare, anch'io avevo richiamato nello scorso consiglio un ragionamento di fondo simile a quello del consigliere Boschetti, soprattutto perché ritengo come ho già detto che le commissioni e devo dire apprezzo che è stato richiamato anche dall'assessore Marcello poco fa, le commissioni non sono soltanto degli elementi propedeutici al consiglio, ma sono il luogo dove si formano le idee che poi vengono portate in questo consiglio. Devo dire apprezzo, stiamo riformando, io ho partecipato insieme ai consiglieri Luciano e Bolognese, stiamo riformando il regolamento del consiglio comunale, sperando di avere uno strumento più moderno anche di funzionamento e soprattutto nel senso, a quel punto non ancora ci arriviamo presidente, nel senso di maggiore velocità nelle comunicazioni, soprattutto nell'esame della documentazione da parte dei consiglieri, soprattutto da parte dei consiglieri di minoranza che non partecipano ovviamente alla creazione del documento iniziale. Ritengo queste ultime due commissioni, comunque un passo avanti, vedremo in futuro, in riferimento al provvedimento nello specifico, ritengo, sempre sullo stesso tema che sia un piccolo aiuto per cominciare al tessuto socioeconomico di questa città, quindi lo voteremo favorevolmente, chiedo, lo chiederò formalmente, ma lo chiedo già oggi di prevedere una seduta di commissione distinta, diciamo dall'imminenza del consiglio, proprio per affrontare la tematica e della zona



industriale che tu assessore hai richiamato e delle imprese in generale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono altri interventi sul provvedimento? La parola all'assessore Marcello per la conclusione della discussione.

ASSESSORE, TONINO MARCELLO:

Grazie presidente. Vorrei ringraziare tutti quanti i consiglieri che hanno dato atto del provvedimento e non richiamavo il consigliere Boschetti della sua assenza perché può succedere che uno ha da fare altro, però mi piacerebbe Antonio che magari dici: "Tonì, rivediamoci tra due giorni" perché è di interesse, perché ci terrei a venire con atti concreti e condivisi dalla maggioranza, dalla minoranza o perlomeno discussi e se ci sono delle perplessità su alcune cose che possiamo migliorare, come dicevo prima, non sono una persona presuntuosa che sa tutto, ma mi metto in discussione quindi è il valore aggiunto, lo raccolgo molto volentieri. Abbiamo fatto quest'atto per puntualizzare alcuni punti che molto spesso nell'ufficio si crea il dubbio a chi deve applicare l'una o l'altra percentuale quindi abbiamo cercato proprio come diceva Antonio, nell'esperienza fatta dall'ufficio per puntualizzare tutte quelle cose che possiamo dare come cosa certa al contribuente, senza l'interpretazione "sto da questa parte o dall'altra parte" questo è lo spirito di questa delibera, chiaramente si può migliorare, ma questo si può fare solo con l'esperienza stanno in ufficio e io seguendo in maniera quotidiana quelli che sono gli eventi come mi riporta il responsabile del servizio. Vorrei ringraziare per la formazione di questi atti anche il responsabile del servizio, Angiolina Colameo che sta qua in sala e procediamo per resto del consiglio, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Prima di passare al voto vorrei semplicemente dire che la perfezione non è di questo mondo e quindi quello che noi ci diciamo in quest'aula che peraltro mi pare collaborativa da un punto di vista istituzionale, non lo può essere un punto di vista politico, ma è evidente che nelle aule istituzionali dove c'è ovviamente il pensiero politico, non ci può essere perfetta condivisione sulle posizioni. Ma questo è anche una conseguenza dei programmi che ogni amministrazione si propone di raggiungere e sui



quali ovviamente le posizioni spesso sono diverse. A volte sono diverse per motivi diciamo così di carattere ideologico oppure ideale, a volte sono diversi per diversa impostazione di una posizione rispetto ad un'altra, però sono cose comprensibili e rientrano nella fisiologia della politica e anche del confronto. Naturalmente rientra nella fisiologia del confronto anche l'organizzazione della discussione all'interno dell'istituzione, parte di questo aspetto riguarda le commissioni. Noi, io per quel che riguarda la mia funzione, ma anche la maggioranza per quel che riguarda appunto l'atteggiamento politico, abbiamo sempre cercato di dare valore sia alle commissioni di carattere istituzionale e deliberativo, ma sia anche alle commissioni che a volte non necessariamente devono essere previste appunto dallo statuto.

Si possono anche creare delle commissioni per discutere di determinati argomenti se ovviamente ciò può essere utile ad approfondire, comunque a venire incontro, alle esigenze collettive. La partecipazione ovviamente anche qui è un'interpretazione soggettiva, io sono d'accordo con il consigliere Boschetti sul significato della canzone di Gaber, come sono d'accordo anche sull'interpretazione della partecipazione, però è chiaro che chi è assente spesso ha torto quando ovviamente l'accezione, anche la partecipazione magari può non esserci per una decisione di carattere non oggettiva. Cioè voglio dire, a volte le posizioni possono essere strumentali e allora in quel caso lì è chiaro che la non partecipazione può essere interpretata anche in una maniera non completamente istituzionale, così come ovviamente poi le parti politiche diverse possono interpretare, quindi "fa parte del gioco" da questo punto di vista.

Io dico che la sollecitazione del consigliere Fabio Travaglini in merito al regolamento del consiglio comunale è stata raccolta in maniera quasi istantanea, siamo quasi alla conclusione della discussione, credo che una prossima seduta sarà anche sufficiente per concludere la discussione del regolamento. Quindi questo regolamento tra l'altro dimostra che c'è questo interscambio di idee e anche di collaborazione istituzionale in questo caso, perché il regolamento è un regolamento di interesse collettivo generale, non appartiene alla maggioranza o all'opposizione e credo che nelle sedute che abbiamo svolto fino ad ora questo è stato dimostrato. C'è stata partecipazione, ci sono stati ricevimenti appunto dei suggerimenti senza arroccarsi sulle diverse posizioni. Mi pare insomma che questo clima che regna, qui riprendo il discorso iniziale in quest'aula così come nelle commissioni, è significativo per un atteggiamento culturale e politico che in



fondo la nostra città dimostra di avere, perché al di là poi delle posizioni diverse, diversificate dei punti appunto che possono essere anche a volte distanti, però l'immagine che poi va all'esterno di quest'aula io credo che debba essere la più istituzionale possibile, anche la più culturalmente elevata possibile e credo che noi stiamo dando questo tipo di immagine all'esterno, anzi secondo me stiamo dando anche, se permettete, stimoli e insegnamento a chi ci guarda da fuori.

Detto questo, spero di non essere stato prolisso, ma a volte queste cose possono servire. Passiamo alla votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale variazione. Chi è favorevole? Chi contrario? Chi si astiene? All'unanimità.



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 14 MAR. 2019



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angiolina Colameo

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art. 49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs. n. 267/2000)

data 15 MAR. 2019



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Silvia Torricella)

IL Presidente CONSIGLIO COMUNALE
F.to (Dott. EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (www.comune.sansalvo.ch.it/albo_pretorio_on_line/home.php) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. 1086

Li 17 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)

ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 13 MAR. 2019 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000

San Salvo, li 17 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALDO D'AMBROSIO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

17 APR. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Aldo D'Ambrosio)

